

CAPITOLATO SPECIALE

SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE POST-INCIDENTE SULLA VIABILITA' DEL COMUNE DI LIMENA

Art. 1 - Oggetto del servizio

Il presente capitolato descrive le prestazioni inerenti al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale sulla viabilità comunale in territorio di Limena a seguito dell'accadimento di incidenti stradali.

Art. 2- Durata dell'affidamento

La durata dell'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato è di 2 (due) anni a decorrere dalla stipula del contratto ed è rinnovabile, non tacitamente, per uguale periodo di tempo.

Art. 3 – Prestazioni ricomprese nel servizio

Il servizio dovrà svolgersi, senza onere alcuno da parte del Comune di Limena, con le seguenti prestazioni obbligatorie volte al ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale:

1. posizionamento nel più breve tempo possibile di idonea segnaletica/cartellonistica per la messa in sicurezza dell'area del sinistro;
2. pulizia del manto stradale e sue pertinenze con lavaggio e aspirazione liquidi inquinanti sversati e recupero dei detriti solidi dispersi;
3. rimozione dei materiali trasportati (merci/carichi di qualsiasi genere) dispersi sulla strada a seguito di incidente.

Le operazioni di cui sopra dovranno essere eseguite ancorchè in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative.

Art. 4 – Modalità operative di esecuzione del servizio e formazione del personale

Gli operatori impiegati dovranno svolgere gli interventi di cui al precedente art. 4 mediante:

- “pulizia” del manto stradale, consistente nell’aspirazione dei liquidi sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, recupero dei detriti solidi dispersi relativi all’equipaggiamento dei veicoli stessi e dispersi sul manto stradale e relative pertinenze (banchine, piazzole, fossi laterali, scarpate, rilevati..);
- “lavaggio” della pavimentazione con idonei prodotti chimici registrati;
- “aspirazione” dell’emulsione prodotta e lavaggio finale tramite apparecchiature ad alta pressione;
- gestione dei rifiuti raccolti nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Le attività saranno svolte nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e secondo quanto previsto dal vigente art. 21 del Codice della Strada.

Ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario ad alta visibilità, che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il personale operante deve avere ricevuto specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riferimento a quanto segue:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico con particolare riferimento all'allestimento della idonea cartellonistica di sicurezza;
- tecniche e modalità di intervento per la "pulitura e manutenzione straordinaria" dell'area interessata dall'incidente, con aspirazione/asportazione dalla sede stradale di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante, detrito solido o pulverulento;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia straordinaria della piattaforma stradale in caso di gravi sversamenti di merci pericolose trasportate;
- Sgombero tempestivo della piattaforma stradale, ai fini della sicurezza della circolazione.

La formazione del personale impiegato dovrà essere documentata in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 5 – Modalità gestionali del servizio

L'aggiudicatario dovrà:

2. mettere a disposizione presso la Centrale Operativa un servizio di pronto intervento tramite numero verde in grado di gestire con tempestività tutte le chiamate telefoniche e di attivare le proprie strutture operative e/o del centro operativo più vicino. Tale servizio dovrà garantire l'operatività 24H/24H per 365gg./anno;
3. utilizzare strutture operative in grado di rispettare *almeno* le seguenti tempistiche di intervento (o i tempi di intervento dichiarati in sede di gara, se migliorativi):
 - 35 minuti nei feriali, sabato escluso, dalle 7.00 alle 23.00
 - 50 minuti per i feriali, dalle 23.00 alle 7.00
 - 50 minuti festivi e sabato
4. garantire la trasmissione dei report di intervento da cui risultino le tempistiche di attivazione, la tipologia di intervento e la documentazione della filiera dei rifiuti.
5. segnalare tempestivamente al Comune il caso in cui l'evento incidentale, a seguito dello sversamento di sostanze contaminanti, abbia comportato l'inquinamento o il pericolo di inquinamento di matrici ambientali

Art. 6 – Requisiti del concessionario e caratteristiche dei veicoli in dotazione

Oltre ai "requisiti di ordine generale" previsti dal bando di gara, il Concessionario dovrà dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (articolo 212 del D.Lgs. 152/2006);
- 2) utilizzo di prodotti a norma di legge (da documentare attraverso le relative schede tecniche);
- 3) possesso dei mezzi e delle attrezzature necessarie e idonee allo svolgimento del servizio in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di riferimento. I mezzi impiegati dovranno essere debitamente omologati.

Art. 7 Cauzione definitiva

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, il Concessionario, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, riducibile del 50% nel caso in cui venga documentato il possesso delle certificazioni di qualità.

La stima del volume d'affari del servizio in oggetto per il Comune di Limena è pari a € 5.000, pertanto la cauzione definitiva avrà un importo di € 500,00, ridotta a € 250,00 in considerazione della richiesta nel bando di gara del possesso delle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001/2008 e 14001/2004.

Art. 8 Assunzione di responsabilità da parte del Concessionario e assicurazione

Il concessionario è responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri operatori sia a causa dei mezzi utilizzati.

Il concessionario all'uopo deve disporre di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno 5.000.000,00 di € a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente ovvero per danni arrecati a cose e/o persone nell'esecuzione del servizio.

Art. 9 Penali a carico del Concessionario e revoca dell'affidamento

La mancata esecuzione del servizio o la difforme esecuzione da quanto previsto nel presente Capitolato Speciale verranno sanzionate in relazione alla gravità e alla reiterazione del comportamento dell'affidatario del servizio.

Sono individuate le seguenti ipotesi di inadempienza contrattuale:

1. mancato intervento;
2. esecuzione dell'intervento in ritardo;
3. intervento eseguito in difformità al Capitolato Speciale e al contratto di affidamento.

1. Mancato intervento - Si considera mancato intervento il non aver eseguito la prestazione richiesta ovvero eseguirla oltre le 3 (tre) ore dall'attivazione. Nel caso in cui il Comune, per ineludibili motivi di sicurezza stradale, fosse costretto ad attivare una ditta terza per l'esecuzione del servizio, i relativi costi saranno ribaltati sul Concessionario inadempiente.

Qualora l'Amministrazione non ritenesse giustificata -tramite motivi tecnici o cause di forza maggiore che il Concessionario dovrà dimostrare- la mancata prestazione, si procederà all'avvio della procedura sanzionatoria e la messa in mora della Ditta. La sanzione prevista è di € 250,00.

Se nell'ambito dell'affidamento del servizio si verificheranno 2 (due) mancati interventi non giustificati, l'Amministrazione procederà a dare corso alla revoca unilaterale del servizio affidato per mancato rispetto delle condizioni contrattuali.

2. Esecuzione del servizio in ritardo – Si considera esecuzione dell'intervento in ritardo quando la prestazione viene eseguita con un ritardo superiore ai 30 minuti rispetto alle tempistiche di cui all'art.5 comma 3 e comunque entro le 3 (tre) ore di cui al precedente punto 1.

Qualora l'Amministrazione non ritenesse giustificato il ritardo, procederà all'avvio della procedura sanzionatoria e la messa in mora della Ditta affidataria del servizio. La sanzione prevista è di € 100,00.

Se nell'ambito di affidamento del servizio si verificheranno 4 (quattro) ritardi non giustificati, l'Amministrazione procederà a dare corso alla revoca del servizio affidato per mancato rispetto delle condizioni contrattuali.

3. Intervento eseguito in difformità dal CS – Si considera intervento eseguito in difformità quando l'intervento venga eseguito in modo incompleto o inadeguato in termini di qualità. Nel qual caso, oltre al pagamento della sanzione di € 250,00 per accertata irregolarità, il concessionario sarà obbligato a ripetere tempestivamente l'intervento mal eseguito.

Se nell'ambito di affidamento del servizio si verificheranno 3 (tre) contestazioni per difformità, l'Amministrazione procederà a dare corso alla revoca unilaterale del servizio affidato per mancato rispetto delle condizioni contrattuali.

L'Amministrazione di Limena si riserva la facoltà di recedere dal contratto anche qualora il Concessionario fosse soggetto a più di 3 (tre) procedure sanzionatorie combinate tra i punti 1., 2., 3.

Analogamente, si procederà alla revoca dell'affidamento qualora il Concessionario non dovesse rispettare le norme in materia ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e le norme in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e per gravi inadempienze nell'esecuzione del servizio che mettano a repentaglio la sicurezza della circolazione e creino danni all'ambiente.

Art. 10 Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

Il subappalto è ammesso, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.Lgs. 163/2006. La ditta che intenda avvalersi del subappalto deve dichiarare in sede di gara l'intenzione di avvalersene e deve inoltrare richiesta di autorizzazione al Comune, depositando il contratto con il subappaltatore ed ottemperando agli altri adempimenti previsti dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 11 Spese della convenzione e definizione delle controversie

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione, quali spese di bollo e di registrazione, diritti di segreteria e di copia.

Per qualsiasi controversia connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto d'appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova. Si esclude il ricorso alla competenza arbitrale